Graduatorie interne di istituto, già dal 2025 con nuovi punteggi anche per docenti di ruolo da anni. Vecchi modelli non validi

**I nuovi punteggi sono validi già dal 2025**

Già dalle graduatorie che saranno predisposte per l’anno scolastico 2025/26 bisognerà applicare le nuove tabelle relative al CCNI Mobilità 2025/28.

Alcune scuole (non era corretto negli anni precedenti, figuriamoci in questo) hanno già provveduto a raccogliere i dati utilizzando i modelli in uso da decenni.

La compilazione di questi modelli non può essere considerata valida perché le graduatorie interne di istituto vanno aggiornate con i nuovi punteggi.

Nelle graduatorie interne di istituto la **valutazione dei titoli** del personale docente è effettuata secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (Allegato 2) all’Ipotesi di CCNI 2025/28:

1. **Tabella A** “*Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo*“

**novità**

**Punteggio da attribuire per i figli:**

* **punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni** (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4);
* **punti 4 per ogni figlio d’età superiore ai sei anni e inferiore a 18** ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3).

**il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato.**

**Punteggio di continuità**

Nel nuovo CCNI 2025/28 **per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:**

* 4 PP primo anno  
  4 PP secondo anno  
  4 PP terzo anno  
  5 pp quarto anno  
  5 pp quinto anno  
  6 pp dal sesto in poi

**Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio**.

L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

Per il servizio **pre-ruolo** prestato**nel ruolo di attuale titolarità**, sono attribuiti:

* per l’a.s. 2025/26, **punti 4** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
* per l’a.s. 2026/2027, **punti 5** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
* per l’a.s. 2027/2028, **punti 6** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

Per il servizio **pre-ruolo** prestato in un **ruolo diverso** da quello attuale titolarità, sono attribuiti**punti 3**per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:

* **titolari nella scuola primaria**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola dell’infanzia**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola primaria**: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola dell’infanzia**: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola secondaria di II grado**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola secondaria di I grado**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola secondaria di I grado**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
* **titolari nella scuola secondaria di II grado**: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).

Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.

**Evidenziamo che**:

* **è valutabile il servizio pre-ruolo se** (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio –  anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
* **è valutabile  il servizio pre-ruolo** prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
* **per i titolari su posto di sostegno**, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
* **relativamente agli insegnanti di scuola primaria**, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
* **il punteggio suddetto si raddoppia,** se il servizio è prestato nelle piccole isole.